



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



TEIC834002 - A8CEFFE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011178 - 27/12/2023 - II.10 - E

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Risorse Umane

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 22-12-2023

Messaggio n. 4640

OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: *"In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi".*

A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

2. Quadro normativo

La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:

- i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 - adottati in attuazione dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell'introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle

pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l'emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato;

- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
- il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell'articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell'esercizio del potere regolamentare in materia^[1].

Tanto rappresentato, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

^[1] *"Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia".*